

B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FÉDÉRAL

36. Sentenza 11 luglio 1952 nella causa **Rocco Canonica** contro
Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino.

Tassa d'esenzione dal servizio militare: Riduzione della tassa ad un sedicesimo del suo importo in virtù dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM combinato con l'art. 1 lett. b DF 4 aprile 1946.

Militärpflichtersatz: Herabsetzung der Steuer auf ein Sechzehntel des gesetzlichen Betrages gemäss Art. 23, Abs. 1, lit. c MStV in Verbindung mit Art. 1, lit. b des BB vom 4. April 1946 über die Anrechnung von geleistetem Dienst bei der Bemessung des Militärpflichtersatzes.

Taxe d'exemption du service militaire: Réduction de la taxe à un seizième du montant légal en vertu de l'art. 23 al. 1 lit. c RTM combiné avec l'art. 1 lit. b de l'AF du 4 avril 1946 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli.

A. — Nel 1950 Rocco Canonica fu dichiarato inabile ad ulteriori prestazioni di servizio e assoggettato al pagamento della tassa militare, ridotta ad un quarto del suo ammontare per tener conto del servizio attivo prestato.

Il milite insorse contro l'assoggettamento alla tassa militare. Egli chiese di esser posto al beneficio dell'art. 2

lett. b LTM, l'inabilità al servizio essendo dovuta ad una malattia contratta sotto le armi.

B. — Il Tribunale federale ha respinto la domanda di esonero dalla tassa militare, ma ha ridotto la tassa ad un sedicesimo del suo ammontare normale

considerando :

5. — La decisione querelata deve invece essere riformata d'ufficio per quanto concerne l'importo della tassa militare.

A norma dell'art. 23 cp. 1 lett. c RTM (modificato dal DCF 14 aprile 1950), la tassa è dovuta per un quarto dagli obbligati in età di 41 anni fino e compreso l'anno in cui compiono i 48 anni (terza classe d'età). Resta riservato, giusta il secondo capoverso, il diritto alla riduzione della tassa in virtù del DF 4 aprile 1946. Secondo l'art. 1 lett. b di questo decreto, chi è soggetto al pagamento della tassa deve soltanto il quarto della tassa corrispondente alla sua classe d'età se è stato sottoposto dopo sedici anni di servizio almeno o se, prima dell'inizio del periodo di assoggettamento, aveva prestato più di 600 giorni di servizio attivo.

In concreto ricorrono ambedue i motivi di riduzione: il ricorrente, nato nel 1904, appartiene dal 1945 alla terza classe di età; egli ha inoltre prestato più di 600 giorni di servizio attivo. La tassa militare pel 1950 deve quindi essere ridotta ad un sedicesimo del suo importo normale.

37. Sentenza 11 luglio 1952 nella causa **E. A. contre la Commissione di ricorso del Cantone Ticino** in materia d'imposta per la difesa nazionale.

Imposta per la difesa nazionale. Nel computo degli ammortamenti il fisco deve tener conto, in via di massima, anche delle riprese fiscali fatte sugli ammortamenti degli anni precedenti.

Wehrsteuer: Bei Festsetzung der steuerfreien Abschreibung ist grundsätzlich auch den Aufrechnungen Rechnung zu tragen, die in den vorangegangenen Jahren auf Abschreibungen vorgenommen wurden.